



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it

Tel. 0746/689901 - 689913

Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 3243

Poggio Bustone 28/05/2020

DETERMINAZIONE N° 22-2020

DEL 28.05.2020

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE:

MOSTARDA MARIO E CALISTRI FRANCA

OGGETTO: PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE, IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO, DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' CANAPINE – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 5712 DEL 31.12.1985 RICHIESTA DALLA SIG.RA CALISTRI FRANCA

DETERMINAZIONE N° 22/2020
DEL 28.05.2020
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22 .06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dai **Sig.ri Mostarda Mario e Calistri Franca**, in qualità di proprietari, in data 10.12.2019, avente prot. 8144, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE, IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO, DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' CANAPINE – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 5712 DEL 31.12.1985 RICHIESTA DALLA SIG.RA CALISTRI FRANCA**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fg. 9 p.lle n° 918, 921 e 923**,

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "f" del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n° 5 del 02.08.2019, inerente l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 49 del 13 febbraio 2020, recante rettifica, integrazione ed ampliamento di beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 42/2004 contenuti nel PTPR approvato;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 24.01.2020, con prot. n° 52 del 07.01.2020, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che "IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE, IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO, DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' CANAPINE – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 5712 DEL 31.12.1985 RICHIESTA DALLA SIG.RA CALISTRI FRANCA**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fg. 9 p.lle n° 918, 921 e 923**, consistenti nelle seguenti opere:

L'INTERVENTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE, IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO, DI UNA SERIE DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO. IL TUTTO OGGETTO DI RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO, AI SENSI DELLA L. 47/85, PROT. N° 5712 DEL 31.12.1985, INOLTATA DALLA SIG.RA CALISTRI FRANCA. NELLO SPECIFICO, TRATTASI DI UNA SERIE DI STALLE, FIENILI, MAGAZZINI E TETTOIE, REALIZZATI IN MURATURA DI TUFO, MURATURA DI BLOCCHI DI CLS, ELEMENTI IN LEGNO E COPERTURE IN LAMIERE METALLICHE, POSTI ALL'INTERNO DI UNA CORTE ESCLUSIVA, RECINTATA CON PALI DI LEGNO E RETE METALLICA, A SERVIZIO DELL'AZIENDA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO DI BOVINI ED OVINI, ATTIVITÀ PRINCIPALE DEI PROPRIETARI.

ed alle seguenti condizioni speciali volte alla migliore integrazione e mitigazione all'ambiente circostante dei manufatti destinati ad attività agricole:

INTONACATURA DELLE PARETI ESTERNE E SUCCESSIVA TINTEGGIATURA CON PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DELLE TERRE E TINTEGGIATURA DELLE PARTI IN FERRO CON TINTE DEL TIPO MICATIZZATO DI COLORE NERO O ANTRACITE, TINTEGGIATURA DEI PANNELLI METALLICI DI COPERTURA CON PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DEI LATERIZI:

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 28 maggio 2020

IL TECNICO ISTRUTTORE

(Dott. Arch. Franco Brizi)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Ing. Davide Milardi)